

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Marino

Benussi, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20841 del registro di Segreteria, proposto dal signor L.M. nato a omissis, c.f. omissis, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Carrara n. 1, presso lo studio dell'avvocato Gianfranco Trullu, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Allena per delega a margine del ricorso, contro l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), avverso la determinazione dello stesso Istituto n. SS12009120922, perché la Corte adita, ogni contraria istanza reietta, voglia:

- 1) accertare e dichiarare la quiescibilità dell'adeguamento della retribuzione di posizione rispetto a quella prevista per la funzione dirigenziale più elevata ex art. 41 comma V CCNL 1998-2001, percepita per tutto il periodo di riferimento pensionistico;
- 2) accertare e dichiarare la quiescibilità della maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 41 comma IV CCNL 16.05.2001;
- 3) accertare e dichiarare la quiescibilità degli emolumenti conseguiti per la carica di Direttore Generale e per i diritti di segreteria;
- 4) disporre per l'effetto il ricalcolo del trattamento di quiescenza sulla base dell'accertata quiescibilità in quota A degli emolumenti di cui alle conclusioni sub 1, 2, 3 nonché del TFR;
- 5) condannarsi l'INPDAP a corrispondere la differenza tra i ratei di pensione percepiti e percepiendi e quelli spettanti secondo il ricalcolo, nonché la differenza del TFR, con gli

interessi di legge e la rivalutazione fino al soddisfo;

6) col favore delle spese.

Sentiti, all'udienza del 24 marzo 2011, l'avv. Gianni Allena nell'interesse del ricorrente e l'avv. Alessandro Doa per l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Con ricorso depositato il 20 maggio 2009 e ritualmente notificato all'INPDAP il signor L.M., già Segretario generale del Comune di Oristano, cessato dal servizio dal 1 giugno 2007, ha chiesto che sia dichiarata la quiescibilità, nella c.d. quota A di pensione:

- dell'adeguamento della retribuzione di posizione, rispetto a quella prevista per la funzione dirigenziale più elevata, ex art. 41 comma V CCNL 1998-2001, percepita per tutto il periodo di riferimento pensionistico;
- della maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione di cui all'art. 41 comma IV del CCNL 16.05.2001;
- degli emolumenti conseguiti per la carica di Direttore generale e dei diritti di segreteria;

Il ricorrente ha chiesto poi il riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) sulla base dell'accertata quiescibilità in quota A degli emolumenti sopraindicati, con conseguente condanna dell'Amministrazione a disporre di conseguenza.

Il tutto, con gli interessi di legge e la rivalutazione, fino al soddisfo.

In data 23 novembre 2009 l'INPDAP, sede di Sassari, ha trasmesso documentazione relativa alla pensionabilità delle indennità e competenze accessorie varie spettanti al ricorrente, nonché copia dell'impugnata determinazione.

L'INPDAP si è costituito col patrocinio degli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta Piras, che hanno depositato memoria difensiva in data 27 ottobre 2010, con la

quale hanno eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte per le domande attinenti il TFR e, nel contrastare le deduzioni e le richieste di parte attrice, hanno ritenuto “priva di pregio la richiesta di computare in quota A di pensione il beneficio di cui al comma quinto dell’art. 41 del CCNL”, dal momento che “il dipendente fruiva di una retribuzione di posizione parificata a quella conferita ai Dirigenti di prima fascia, correttamente erogata in quota A di pensione”.

Nell’espone le singole voci che concorrono a determinare la quota A della pensione spettante al ricorrente, i patroni dell’Istituto previdenziale riportano, quale indennità ex art. 41 comma 5 CCNL, l’importo di €39.767,18.

Con ordinanza n. 136 del 15 novembre 2010 è stato disposto che, a cura della Segreteria della Sezione, fosse richiesto:

- al Dirigente responsabile di Comune di Oristano, la trasmissione di documentazione (prospetto di liquidazione del trattamento economico o analogo elaborato), da cui risultasse, distintamente, l’importo erogato al sig. L.M. a titolo di adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 41 comma V del CCNL 1998-2001;
- all’INPDAP, sede provinciale di Sassari, analoghi elementi documentali (o prospetti e tabulati), relativi alla suddetta voce retributiva, distintamente evidenziata, come computata in pensione.

In esecuzione del suddetto provvedimento istruttorio l’INPDAP, sede di Sassari, con nota del 16.12.2010 ha fatto presente di essersi attenuto ai dati comunicati dal Comune di Oristano; ha quindi trasmesso copia conforme della nota 22949 del 13.10.2008 del predetto Comune, nonché l’allegato modello PA04 (per la riliquidazione del trattamento di pensione in seguito alla sottoscrizione in data 07/03/2008 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, bienni economici 2002/2003 e 2004/2005).

All’odierna udienza l’avvocato Gianni Allena ha richiamato la giurisprudenza della

Corte dei conti nella materia e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato Alessandro Doa per l'INPDAP ha confermato la memoria di costituzione e ha chiesto il rigetto del ricorso. Il giudizio è stato definito dando lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133; per il deposito della sentenza è stato fissato il termine di giorni 60.

In relazione a quanto sopra esposto va osservato quanto segue.

La domanda volta al riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR) è inammissibile per difetto di giurisdizione di questa Corte.

Va infatti rammentato che, ai sensi degli articoli 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, la Corte dei conti quale giudice delle pensioni ha competenza sulle controversie concernenti i trattamenti pensionistici a totale o parziale carico dello Stato e degli altri enti indicati dalla legge, ed esercita la propria esclusiva giurisdizione sia nell'ipotesi in cui si verta sull'*an* che nel caso in cui la lite verta sul *quantum* del trattamento pensionistico (Cass., SS.UU. n. 8682/1996). Pertanto, ogni questione concernente l'indennità di fine rapporto, anche se corrisposta dopo la cessazione dal servizio, esula dalla cognizione della Corte dei conti quale giudice delle pensioni, essendo, la stessa indennità, collegata a posizioni di diritto soggettivo che trovano la loro fonte immediata e diretta nel rapporto d'impiego, e non nello *status* di pensionato (cfr., fra le altre, Corte dei conti, Sez. II giurisdizionale d'appello, n. 167/2008; Sez. Lombardia n. 209/2006).

Per quanto concerne la domanda relativa alla valutazione nella quota A di pensione del beneficio di cui al comma V dell'art. 41 del CCNL, secondo cui "gli enti assicurano...nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione

organizzativa”, la stessa risulta astrattamente fondata, ma indebitamente posta, considerato che tale emolumento è stato valutato, in sede di trattamento di quiescenza, in quota A per l’importo di €39.767,18. La domanda è quindi, in fatto, priva di fondamento.

Sulla domanda volta ad ottenere la quiescibilità, nella quota A, degli emolumenti conseguiti per la carica di Direttore generale, il ricorrente contrasta il diniego opposto dall’Istituto previdenziale e ritiene inconferente la considerazione che le funzioni di direttore generale possono essere conferite solo a termine, revocate dalla giunta e non possono eccedere la durata del mandato, in quanto la temporaneità e la revocabilità non escluderebbero la fissità e continuità dell’emolumento.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

Va in primo luogo rammentato che, per gli iscritti alle Casse per le pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sopresse dal D.L.vo n. 479/1994 istitutivo dell’INPDAP, sono computabili nella quota A di cui all’art. 13 del D.L.vo n. 503 del 1992 – dopo l’entrata in vigore della legge 335 del 1995 – solo gli emolumenti che abbiano le caratteristiche già richieste dall’art. 30, comma 2 bis, del d.l. n. 55 del 1983, aggiunto dalla legge di conversione n. 131 del 1983, secondo cui “Per le Casse pensioni dipendenti locali, sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955 n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l’attività lavorativa”.

Orbene, secondo quanto previsto dall’art. 44 del C.C.N.L. 1998-2001, “Al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell’art. 108 del T.U. n. 267/2000, nell’ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall’ente nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità

di spesa”.

Tale indennità costituisce il corrispettivo per l’esercizio di ulteriori funzioni e per l’assunzione delle relative responsabilità, per cui a detto emolumento è attribuita effettivamente una finalità remunerativa; ma il citato art. 44 ne esclude il carattere di fissità, atteso che demanda all’ente locale un’ampia discrezionalità nella quantificazione dell’importo, e non determina, per contro, uno specifico criterio a tal fine.

Ciò comporta la non computabilità di detta voce retributiva nella c.d. quota A.

Sul punto va precisato che tale computabilità risulta altresì esclusa dall’assenza del requisito della continuità, che va valutato non già *ex post* in relazione a quanto in concreto può essere di fatto avvenuto, bensì *ex ante* sulla base della natura oggettiva dell’emolumento.

In ordine a tale aspetto è stato infatti osservato che la durata determinata è carattere comune ai normali incarichi dirigenziali, dopo la privatizzazione del pubblico impiego (Sez. Lombardia n. 642 del 2008); peraltro, l’incarico di direzione generale risulta caratterizzato da una precarietà propria, e diversa dalla normale temporaneità degli incarichi dirigenziali, i quali possono essere revocati prima della scadenza solo “in caso di inosservanza delle direttive”, “di mancato raggiungimento al termine di ciascun esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione”, “per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro” (art. 109 del D.L.vo n. 267/2000. A differenza di tali ipotesi l’incarico di direttore è revocabile in qualsiasi momento.

Va poi sottolineato che l’indennità di cui trattasi è corrisposta “in aggiunta” alla “retribuzione di posizione”, restandone distinta per la sua diversa natura, e cioè per essere finalizzata a compensare un eventuale incarico aggiuntivo, e non la normale attività lavorativa connessa alla funzione di segretario comunale o provinciale.

Dunque, stante la mancanza dei caratteri di fissità e continuatività, l'indennità di direzione generale di cui trattasi va considerata ai fini pensionistici nella c.d. quota B e non nella c.d. quota A, con ogni conseguenza per la pretesa attrice che, sul punto, risulta infondata (cfr., fra le altre, Corte dei conti SS.RR. sent. n. 2/2009; II giurisdizionale d'appello n. 432/2009; Sez. Sardegna n. 2460/2008).

Per quanto concerne i diritti di segreteria, la computabilità degli stessi nella c.d. quota A va parimenti esclusa, dovendosi osservare che tali emolumenti non fanno parte della retribuzione annua contributiva (art. 16 della legge 1077 del 1959). Ciò deriva dalla identità sostanziale di tali diritti – ora disciplinati dall'art. 41 della legge n. 312/1980 – con quelli già previsti dall'art. 205 del T.U. della legge comunale provinciale n. 383/1934.

Pertanto, tali emolumenti non possiedono i caratteri della fissità e della continuità, essendo di entità variabile, collegata al numero dei contratti stipulati, e di incerta realizzazione, atteso che risultano correlati a presupposti, e cioè la stipula di contratti, che possono anche non verificarsi (vds. C.d.S. sez. IV, n. 1191 1999).

Quanto alla inclusione nella c.d. quota A, ai fini pensionistici, della maggiorazione della retribuzione di posizione, va rammentato che l'art. 41 del CCNL 1998-2001 Enti locali, ridetermina, al comma 3, i valori della retribuzione di posizione a seconda del livello degli incarichi dirigenziali; il successivo comma IV prevede che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, “possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3”, e che le condizioni, i criteri e i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.

Ciò premesso, considerato che la retribuzione di posizione, secondo il disposto dell'art. 1 della legge n. 334/1997, prorogato sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi, è pensionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 503/1992, anche la

relativa maggiorazione, che costituisce parte variabile della stessa e partecipa della medesima natura previdenziale, va inclusa nella c.d. quota A, trattandosi di emolumento connotato da fissità e continuità, pur se parametrato alla concreta tipologia dell'ente secondo criteri prefissati dalla contrattazione collettiva, nel rispetto della legge (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia n. 786/2010; Sez. Emilia Romagna n. 1854/2010; Sez. Piemonte n. 188/2010). La pretesa attrice risulta dunque fondata sul punto.

Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso risulta parzialmente fondato.

La particolarità delle questioni trattate consentono di dichiarare compensate le spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 20841 del registro di Segreteria, proposto dal signor L.M.:

- dichiara l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine rapporto;
- accoglie la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla quiescibilità, nella quota A, della maggiorazione della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 41 comma IV del CCNL 16 maggio 2001;
- dichiara l'infondatezza della domanda volta ad ottenere la quiescibilità nella quota A dell'adeguamento della retribuzione di posizione di cui all'art. 41 comma V del CCNL 16 maggio 2001, in quanto già concessa dall'Amministrazione;
- respinge la domanda volta ad ottenere il ricalcolo del trattamento di quiescenza, con inclusione nella quota A dell'indennità di Direttore generale e dei diritti di segreteria.

Sulle somme dovute al ricorrente per effetto della presente sentenza spetta, alternativamente e a titolo di interessi legali o di rivalutazione monetaria, la maggiore

somma risultante dall'applicazione del tasso legale o dell'indice di svalutazione, dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e fino al pagamento.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, all'udienza del 24 marzo 2011.

IL GIUDICE UNICO

f.to Marino Benussi

Depositata in Segreteria il 10 Maggio 2011

IL DIRIGENTE

f.to Paolo Carrus